




tax news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

## Oggetto: Nuova disciplina italiana dei prezzi di trasferimento introdotta dal Provvedimento del 23 novembre 2020

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020 è stata aggiornata la disciplina italiana in materia di idonea documentazione sul transfer pricing, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 23 novembre 2020 (quindi, per i contribuenti con esercizio “solare”, le nuove regole si applicheranno con riferimento al periodo d’imposta 2020). L’aggiornamento ha dato attuazione a quanto previsto dal D.M. 14 maggio 2018 e sostituisce il precedente Provvedimento del 29 settembre 2010.

### 1. Nuova struttura e contenuti della documentazione TP

Sia per il Masterfile che per la Documentazione Nazionale Sono stati interamente riorganizzati struttura, capitoli e paragrafi della documentazione, nonché il contenuto di essi, che i contribuenti devono seguire nella predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento. Si tratta della documentazione, che, se ritenuta **idonea** e veritiera, in base ai nuovi criteri del Provvedimento in commento, consente al contribuente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, in caso di accertamento e rettifica dei prezzi di trasferimento.

Si rammenta che il **Masterfile** fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento. In proposito, il Provvedimento precisa che è consentita la presentazione di più di un Masterfile,

qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.

La **Documentazione Nazionale**, dal canto suo, fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo, focalizzando l’attenzione sulle informazioni concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.

#### 1.1 Masterfile

Tra le principali **novità**, in via estremamente sintetica, si segnalano quelle relative:

- a) Alle attività svolte (capitolo 2) e ai principali fattori di generazione dei profitti del gruppo;
- b) Ai flussi delle operazioni (capitolo 2), per i quali è richiesta, anche sotto forma di scheda o diagramma, una descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo; è inoltre previsto uno specifico paragrafo sugli accordi per le prestazioni di servizi infragruppo;
- c) Ai beni immateriali del gruppo multinazionale (capitolo 3);
- d) Alle attività finanziarie infragruppo (capitolo 4), per le quali dovranno essere descritte le modalità di finanziamento, le funzioni di finanziamento accentrate e le politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie;
- e) Ai rapporti finanziari del gruppo multinazionale (capitolo 5). In questo

capitolo deve essere, peraltro, allegato il bilancio consolidato del gruppo multinazionale.

### 1.2 Documentazione nazionale

Con riguardo alla Documentazione Nazionale, essa dovrà presentare le seguenti informazioni:

- Descrizione generale dell'entità, con particolare riferimento alla struttura operativa ed all'attività ed alla strategia imprenditoriale perseguita;
- Operazioni infragruppo (per ciascuna operazione, o categoria omogenea di operazioni, con i soggetti appartenenti al gruppo, è necessario indicare: la descrizione delle operazioni, l'ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti, l'identificazione delle imprese associate coinvolte, le operazioni comparabili indipendenti, l'analisi di comparabilità, il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, i risultati derivanti dall'applicazione del metodo e le così dette "assunzioni critiche" adottate nell'applicazione del metodo prescelto);
- Informazioni finanziarie. Al riguardo, ai fini dell'idoneità della documentazione, è necessario inserire nella Documentazione Nazionale:

- a) I conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione;
- b) I prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio;

- c) I prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell'analisi;
- d) Copia di tutti gli accordi infragruppo conclusi dall'entità locale riferiti alle operazioni rappresentate, ivi compresi gli eventuali accordi per la ripartizione dei costi a cui l'impresa partecipa;
- e) Copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo.

### 2 Firma della documentazione, lingua adottata e modalità di consegna della documentazione

È stato confermato che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese.

Novità rilevante del Provvedimento è la previsione secondo cui il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere **firmati** dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante **firma elettronica con marca temporale** da apporre **entro** la data di **presentazione** della **dichiarazione dei redditi**.

Tutta la documentazione di cui al Provvedimento in esame dovrà essere presentata in formato elettronico ed esibita entro **20 giorni dalla richiesta** da parte dell'amministrazione finanziaria (tale termine è stato quindi esteso, rispetto ai 10 giorni in precedenza previsti).

Si rammenta che, ai fini del **giudizio di idoneità** che consente la disapplicazione delle sanzioni, la documentazione dovrà, inoltre, complessivamente presentare contenuti informativi **completi e conformi** al

Provvedimento del 23 novembre 2020 in commento, ivi compresa la **firma elettronica** con **marca temporale**. Saranno, invece, **tollerate** omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria. Si ricorda, inoltre, che, in aggiunta all'idoneità della documentazione TP, al fine della disapplicazione delle sanzioni, è altresì richiesto che il possesso della documentazione in tema di TP sia segnalato nella dichiarazione dei redditi di periodo.

### 3 Servizi a basso valore aggiunto – specificazione della idonea documentazione

Un'altra importante novità del Provvedimento riguarda le prestazioni di **servizi a basso valore aggiunto**, per le quali il contribuente, in base all'art. 7 del D.M. 14 maggio 2018, può scegliere di adottare un **approccio semplificato** per la valorizzazione dei predetti servizi. La predetta norma consente, infatti, previa predisposizione di idonea documentazione, di valorizzare il servizio aggregando tutti i costi diretti e indiretti connessi alla sua fornitura e aggiungendo a tali costi un **marginale di profitto pari al 5%**.

Si rammenta, in proposito, che, in base all'art. 7 del D.M. 14 maggio 2018, sono **considerati servizi a basso valore aggiunto** quei servizi che: a) hanno natura di supporto; b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale; c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi; d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio, né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

Mentre, non si considerano, in ogni caso, a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

Al riguardo, il Provvedimento in commento specifica i contenuti ed i seguenti titoli della relativa documentazione idonea:

- a) Descrizione dei servizi infragruppo. Per ogni categoria di servizi dovranno essere indicati: l'identità dei beneficiari; le ragioni per le quali detti servizi sono stati considerati a basso valore aggiunto; le ragioni alla base della fornitura di servizi all'interno del contesto di business del gruppo multinazionale; i benefici ottenuti o attesi; i **criteri di ripartizione** prescelti e le ragioni per cui si ritiene che tali criteri producano risultati che ragionevolmente riflettono i benefici ricevuti. Inoltre, dovrà essere fornita una conferma del margine di profitto applicato;
- b) Contratti di fornitura dei servizi;
- c) Valorizzazione delle operazioni;
- d) Calcoli che dimostrano l'applicazione dei criteri di ripartizione prescelti.

**4 Royalties eccedenti il valore normale**

Il Provvedimento in esame, nelle "motivazioni", pone un argine, sebbene solo in parte, ad una discussa prassi dell'amministrazione finanziaria italiana, secondo cui in caso di royalties infragruppo superiori al valore normale, sulla parte del valore pattuito eccedente quello di mercato, viene contestata l'applicabilità delle tassazione ridotta convenzionale (e questo è conforme al modello OCSE), e si ritiene, invece, di dover automaticamente applicare, senza altri approfondimenti, la ritenuta domestica di cui all'art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 (questione contestata in dottrina), con l'effetto di incidere tale

eccedenza di royalties corrisposte a non residenti con la ritenuta nazionale del 30%.

Ebbene, il Provvedimento in esame stabilisce che, ove sia stata presentata idonea documentazione TP, in caso di rettifica del valore delle royalties infragruppo, che portino a minori ritenute versate con riferimento alla predetta eccedenza, non sia applicabile la sanzione di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997, prevista in misura che va dal 90% al 180% delle minori ritenute.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:  
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)